

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

### **Rito sommario di cognizione, appello tardivo, costituzione della controparte: inammissibilità**

Rispetto al termine perentorio sancito a pena di inammissibilità per la proposizione dell'appello dall'[art. 702 quater c.p.c.](#) è improprio affermare che l'eventuale costituzione in giudizio della controparte a seguito di appello tardivo sia idonea al raggiungimento dello scopo sotteso alla predisposizione di un termine di decadenza.

### **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.3.2018, n. 5671**

...omissis...

Rilevato che

1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 16 settembre 2015, ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino nigeriano gggg
2. Avverso tale decisione ha proposto tardivamente appello gggggggg ricorso depositato in cancelleria il 15 dicembre 2015 con il quale ha chiesto preliminarmente la rimessione in termini in considerazione della tardiva conoscenza del provvedimento del Tribunale dovuta a causa a lui non imputabile e cioè alla tardiva comunicazione, avvenuta il 15 novembre 2015, da parte del precedente difensore, cui il provvedimento del Tribunale era stato notificato via p.e.c. il 17 settembre 2015.
3. Il Ministero dell'Interno si è costituito opponendosi alla richiesta rimessione in termini.
4. La Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto proposto tardivamente e irritualmente, mediante deposito del ricorso in cancelleria ben oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del 17 settembre 2015 e solo successivamente notificato alla

controparte. Ha ritenuto inaccoglibile la richiesta di rimessione in termini perchè "l'inesatto adempimento da parte del difensore dell'obbligo di informare tempestivamente il proprio assistito dell'avvenuta pubblicazione dell'ordinanza del tribunale attiene esclusivamente alla patologia del rapporto intercorrente fra la parte sostanziale e il professionista incaricato ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e non può spiegare effetti restitutori al fine del compimento di attività precluse alla parte".

5. Ricorre per cassazione avverso la sentenza il sigggggggg

a) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 156 e 702 bis c.p.c.);

b) violazione e falsa applicazione di legge (art. 153 c.p.p., comma 2);

c) violazione e falsa applicazione di legge (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 19, comma 1, T.U. Immigrazione; art. 10 Cost., comma 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e art. 153 c.p.c., comma 2; Convenzione di Ginevra.

6. Si difende con controricorso l'Amministrazione dell'Interno unitamente alla Commissione territoriale per la protezione internazionale di Forlì-Cesena. Le Amministrazioni controricorrenti eccepiscono preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi e per errore nella individuazione degli stessi.

Ritenuto che

7. Non sono fondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Amministrazione controricorrente perchè il ricorso nei vari motivi in cui è articolato è idoneo a definire le censure mosse alla sentenza impugnata e le ragioni in diritto per cui ritiene errata l'interpretazione delle norme invocate.

8. Con il primo motivo il ricorrente ritiene errata la mancata concessione della rimessione in termini nonostante il raggiungimento dello scopo dell'atto di appello e cioè la vocatio in jus delle amministrazioni che si sono regolarmente costituite senza eccepire alcuna lesione del diritto di difesa e nonostante la tempestività dell'appello rispetto alla data di conoscenza dell'ordinanza impugnata.

9. Il motivo è infondato perchè rispetto al termine perentorio sancito a pena di inammissibilità per la proposizione dell'appello dall'art. 702 quater c.p.c. è improprio affermare che l'eventuale costituzione in giudizio della controparte a seguito di appello tardivo sia idonea al raggiungimento dello scopo sotteso alla predisposizione di un termine di decadenza.

10. Con il secondo motivo il ricorrente censura la decisione della Corte distrettuale per non aver tenuto conto, negando la rimessione in termini, della decadenza dall'impugnazione per decorrenza incolpevole del termine.

11. Il motivo è infondato perchè l'incolpevolezza del decorso del termine non può essere valutata astraendo dal comportamento del difensore che ai sensi dell'art. 84 c.p.c. ha il potere di compiere e ricevere nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essi riservati.

12. Con il terzo motivo il ricorrente rileva che erroneamente la Corte distrettuale non ha tenuto conto della sua provenienza dalla Nigeria e della presenza di una situazione di violenza generalizzata.

13. Il motivo è inammissibile perchè prescinde dalla ratio decidendi della sentenza impugnata che non ha valutato il merito della domanda di protezione internazionale perchè ha rilevato la tardività della proposizione dell'appello.

14. Il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 2.150, di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, citato D.P.R..